



Comune di Almese

Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con deliberazione del C.C. n. ___ del 26.07.2017

TITOLO I

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DI DECESSI

Articolo 1

Denuncia dei casi di morte.

1. La dichiarazione di morte deve essere fatta entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile, da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. In caso di morte in un ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il Direttore o chi ne è delegato dall'Amministrazione deve trasmettere avviso della morte nel termine fissato nel comma precedente all'Ufficiale dello Stato Civile con le indicazioni stabilite nell'art. 140 dell'ordinamento dello Stato Civile approvato con R.D.L. 09/07/1939, n. 1238.

Articolo 2

Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici.

1. A norma dell'art. 103 sub. a) del T.U. delle Leggi sanitarie 27/07/1934 n. 1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 i medici devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio ne è stata la causa.
2. La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.
3. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui all'art. 4.
4. L'obbligo della denuncia della causa di morte deve essere inviata, entro 30 giorni dal comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Unita Sanitaria Locale diversa da quello ove è avvenuto il decesso, quest'ultima deve inviare copia della scheda di morte all'Azienda Sanitaria Locale di residenza. Nel caso di comuni comprendenti più Aziende Sanitarie Locali, tali comunicazioni sono dirette a quella competente.

Articolo 3

Denuncia di casi di morte all'Autorità Giudiziaria.

1. Fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art.365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Articolo 4

Visita del medico Necroscopo.

1. Le funzioni di medico necroscopo di cui all'art. 141 del R.D. 09/07/1939, n. 1238, sull'ordinamento dello Stato Civile, sono esercitate da un medico nominato dall' Azienda Sanitaria Locale competente.
2. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal Coordinatore Sanitario dell' Azienda Sanitaria Locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art.365 del C.P.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto da citato art. 141.
5. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 11, 12 e 13 e comunque non dopo le trenta ore.

Articolo 5

Rinvenimento di resti mortali.

1. Nel caso di rinvenimento di parte di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all' Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Azienda Sanitaria Locale incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa Autorità Giudiziaria perché questa rilasci il nulla-osta per la sepoltura.

Articolo 6

Casi di morte per malattia infettiva.

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il comune deve darne subito avviso all' Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.

Articolo 7

Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto ed in qualunque forma l'abbia espressa.
2. In difetto, dispongono i familiari in base all'ordine seguente:
 - a) Coniuge convivente;
 - b) Figli;
 - c) Genitori;
 - d) Fratelli e sorelle;
 - e) Altri eredi istituiti.

3. Tale ordine vale anche per collocamento di epigrafe, esumazione, trasferimento, etc.

Articolo 8

Rilascio della autorizzazione alla sepoltura.

1. Ricevuta la dichiarazione del medico necroscopo incaricato di accertare la realtà della morte, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura in conformità delle norme previste dall'art. 141 del R.D. 09/07/1939 n. 1238.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane contemplate nel precedente Articolo 5.
3. Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 3 il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria.

Articolo 9

Nati morti e prodotti abortivi.

1. Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 74 del R.D. 09/07/1939, n. 1238, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 1,2,3,4 del presente regolamento.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalla 20ma alla 28ma settimana completa e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall' Azienda Sanitaria Locale.
3. A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro le 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all' Azienda Sanitaria Locale accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

Articolo 10

Riscontro diagnostico.

1. Fatti salvi i poteri in materia, della Autorità Giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/02/1961, n. 83 i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quanto i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento dei quesiti clinico-scientifici.
2. Il Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di

esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussiste il dubbio sulle cause della morte.

3. Il riscontro diagnostico è eseguito alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.
4. Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
5. I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da parte del medico che ha effettuato l'esame settorio.
6. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'Ente che lo ha richiesto.

TITOLO II

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Articolo 11

Periodo di osservazione normale.

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 02/12/1975, n. 644 e s.m.i..

Articolo 12

Periodo di osservazione cautelativo.

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Articolo 13

Riduzione del periodo di osservazione.

1. Nei casi in cui la morte sia direttamente causata da malattia infettiva-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta dell' Azienda Sanitaria Locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Articolo 14

Posizione del corpo durante il periodo di osservazione.

1. Sia durante il trasporto delle salme ai locali di osservazione, che dovrà essere eseguito con carro funebre posto in servizio di private Ditte di Onoranze Funebri, sia durante il periodo stesso di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Se viene usato il feretro questo deve rimanere aperto.
3. Nel caso di deceduti a causa di malattia infettiva-diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal Coordinatore Sanitario.

Articolo 15

Depositi di osservazione ed Obitorio.

1. Il Comune deve disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone e di un obitorio per l'assolvimento delle funzioni obitoriali.
2. Il locale di osservazione deve ricevere salme di persone:
 - a) Morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) Morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) Ignoto, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
3. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
4. L'Obitorio che nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti deve essere distinto dal deposito di osservazione è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:
 - a) Mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
 - b) Deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
 - c) Deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività;
 - d) Il deposito di osservazione è dotato di una cella frigorifera per la conservazione dei cadaveri, la quale può servire, qualora se ne presentasse la necessità, anche per gli altri Comuni del distretto che ne fossero sprovvisti.
5. Il mantenimento in osservazione di salma di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall' Azienda Sanitaria Locale in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte cui all'art. 100 del Decreto del Presidente della Repubblica 13/02/1964, n. 185.
6. Per i cadaveri di persone decedute a seguito di malattie infettive o sospettatali, l'osservazione avviene in altro locale nel quale è vietato l'accesso.
7. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal Comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari, ovvero in

particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici, tramite apposita convenzione.

TITOLO III

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Articolo 16

Deposizione del cadavere nel feretro.

1. Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo può essere deposto nel feretro.
2. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.
3. Possono essere, a richiesta dei familiari, chiusi nello stesso feretro, soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Articolo 17

Caratteristiche della cassa.

1. Per la inumazione la salma deve essere chiusa in cassa di legno dolce, formata con tavole dello stesso spessore non inferiore a cm. 2 e rispondere per tutele altre caratteristiche a quanto prescritto dall'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Qualora la salma provenga da altro Comune o dall'Estero con distanza superiore a 100km., la stessa deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.
3. E' fatto obbligo agli operatori di settore di provvedere all'uso di casse metalliche che contengano quelle di legno oppure di cassa interna di materiale biodegradabile (barriera o Mater-Bi) di cui al D.M. 1.2.1997 a al D.M. 9.7.2002.
4. Per il trasporto da un Comune ad un altro Comune che disti non più di 100 km., salvo il caso previsto dall'art.25 del D.P.R. 285/90 e sempre che il trasporto stesso dal luogo di deposito della salma al cimitero possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno.
5. Qualora la salma, di cui al 2° capoverso, debba essere inumata, dovranno essere seguite le disposizioni di cui al punto 2° art. 75 D.P.R. 285/90.
6. Sulla cassa sarà collocata una piastrina di piombo o zinco con le indicazioni del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
7. Per le salme di persone sconosciute devono essere indicati la data di morte e gli altri eventuali elementi certi.

Articolo 18

Verifica feretri.

1. Un incaricato del Comune provvederà a verificare che il feretro usato risponda ai requisiti prescritti a secondo della sepoltura.

TITOLO IV

TRASPORTO DEI CADAVERI

Articolo 19

Trasporto delle Salme.

1. Nell'ambito del territorio di almese il servizio di trasporto funebre è svolto da Ditta specializzata a libera scelta della famiglia del defunto o del caso dal Comune.

Articolo 20

Categorie e caratteristiche dei carri per il trasporto.

1. Le auto funebri sono di due categorie, nere per adulti e bianche per i minori di dieci anni. Esse devono essere interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.

Articolo 21

Rimesse dei carri funebri.

1. Le rimesse dei carri funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco in osservanza delle norme dei regolamenti locali.
2. Esse debbono essere provviste delle attrezzature e dei mezzi per la pulizia e disinfezione dei carri stessi.
3. Salva l'osservanza delle disposizioni di competenza dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio, l'idoneità dei locali adibiti a rimessa di carri funebri e delle relative attrezzature è accertata dal Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Articolo 22

Trasporti con termini ridotti.

1. Il trasporto dei cadaveri prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Titolo II, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 23

Morti per infortuni e incidenti.

1. I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti e sulla strada o comunque giacenti sul suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

2. E' demandata al custode la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 24

Precauzione per i decessi a causa di malattie infettive.

1. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
2. E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell' Azienda Sanitaria, salvo che questo non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
3. Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l' Azienda Sanitaria Locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 25

Fornitura servizi di cremazione e di inumazione a carico del comune.

1. La gratuità del servizio di cremazione dei cadaveri umani, nonché del servizio di inumazione in campo comune è limitata alle operazioni di cremazione, inumazione ed esumazione straordinaria nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte di familiari, così come disposto dalla Legge 26 del 28 febbraio 2001 all'art. 7-bis.
2. I predetti servizi sono a pagamento negli altri casi.
3. L'effettuazione in modo gratuito del servizio di cremazione e del servizio di inumazione non comporta, comunque, la gratuità del trasporto del cadavere o delle ceneri, cui si applica l'art. 16 comma 1 lett. A) del regolamento approvato con D.P.R. 285/90.
4. Nei casi di indigenza accertata del defunto, in applicazione della Legge 130 del 30 marzo 2001 all'art.5 comma 1), gli oneri e le spese derivati dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi, possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, così come disposto all'art. 5 comma 1 della Legge 130 del 30 marzo 2001.

Articolo 26

Orari dei trasporti funebri.

1. Gli orari dei trasporti funebri, nonché le modalità ed i percorsi consentiti vengono stabiliti dal Sindaco.
2. E' comunque stabilito che non potranno essere effettuati trasporti funebri nei giorni festivi.

3. Nel caso di più giorni festivi consecutivi il Sindaco, trascorso il periodo di osservazione dei cadaveri di cui al Titolo II, potrà autorizzare il trasporto funebre.

Articolo 27

Trasporto di salme in altro Comune.

1. Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli artt. 27, 29 e 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.
2. Per il trasporto di cui all'art. 30 D.P.R. 285/90 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc. Di formalina F.U., dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore di tempo oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

Articolo 28

Modalità per il trasporto fuori comune.

1. Il trasporto della salma fuori dal comune dovrà essere fatto con apposito carro chiuso, partendo dal domicilio o dalla porta della chiesa, o dalla camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento in corteo.
2. Il necroforo addetto alla sigillazione del feretro non potrà abbandonare la salma finchè non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Articolo 29

Autorizzazione per il trasporto fuori dal comune.

1. Il trasporto di un cadavere di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero o fuori del Comune, è autorizzato con decreto del Sindaco che ne dà comunicazione al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma deve sostare per onoranze.
2. L'incaricato del trasporto deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.
3. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
4. Quando il rito funebre viene celebrato nella parrocchia situata in Comune confinante e la salma della persona deceduta nel Comune deve essere sepolta in Almese, è necessaria l'autorizzazione al trasporto prevista dal 1° comma del presente articolo da comunicare al Comune ospitante.

Articolo 30

Trasporto di urne cinerarie e cassette di resti ossei.

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di urne cinerarie non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto delle salme.
2. Il trasporto di urne cinerarie o di cassette di resti ossei può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato previa autorizzazione di cui all'art. 24 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Articolo 31

Autorizzazione per il trasporto di morti per malattie infettive.

1. Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 29 del presente regolamento, può essere data soltanto quando risulti accertato il cadavere, trascorso il periodo di osservazione è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 seguendo le prescrizioni degli artt. 18 e 32 dello stesso decreto.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero, previsti dagli artt. 27, 28 e 29 del decreto citato, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

TITOLO V

CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Articolo 32

Autorizzazione per le sepolture.

1. Il custode, o altra persona incaricata non può ricevere nel cimitero, per essere inumato o tumulato, nessun cadavere, parte di esso, ossa umane o ceneri provenienti da cremazione, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10/09/1990 n. 285 rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.

Articolo 33

Custodia dei documenti.

1. Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dal custode del cimitero o da altro personale delegato. Sugli stessi si dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Articolo 34

Ricevimento di salme, resti mortali e ceneri provenienti da cremazione.

1. Nel cimitero comunale vengono ricevuti:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori dal Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nei cimiteri stessi;
 - d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del Regolamento 10/09/1990, n. 285;
 - e) I resti mortali delle persone sopraelencate;
 - f) Le ceneri per salme proveniente da cremazione.

Articolo 35

Deposito provvisorio di salme, di resti mortali o ceneri provenienti da cremazione e sala per autopsie.

1. Nel caso di consegna al Cimitero di salma, di resti mortali o ceneri proveniente da cremazioni, senza documenti o con i documenti irregolari, il custode o altra persona incaricata ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediatamente comunicazione all'ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.
2. Per esigenze tecniche ed amministrative comunali è consentita la sosta gratuita dell'urna cineraria per un periodo massimo di 12 mesi in un locale apposito individuato presso il cimitero comunale qualora la camera mortuaria non fosse disponibile.
3. Ogni cimitero deve aver una camere mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
4. Essa deve essere costruita in prossimità dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provvoluta di arredi per la deposizione dei feretri.
5. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R. 285/1990 , funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 285/1990 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12 comma 2 del D.P.R. 285/1990 nonché art. 15 del Regolamento comunale di polizia mortuaria.
6. La camera mortuaria deve essere illuminata e ventilata per mezzo di ampie finestre aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente. Le pareti di essa, fino all'altezza di m. 2, devono essere rivestite di marmo o altra pietra naturale o artificiale bel levigata, ovvero essere intonacate a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bel unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento (art. 65 D.P.R. 285/1990).
7. La sala per autopsie deve rispondere ai requisiti di agli art. 65 e 66 del D.P.R. 285/1990.

8. Qualora venga dimostrata A.S.L. la non necessaria sussistenza all'interno del cimitero della sala per autopsie si potrà ottenere apposita convenzione con ospedali od altri istituti sanitari.

TITOLO VI

INUMAZIONI

Articolo 36

Sepulture.

1. Le sepulture possono essere a inumazione o a tumulazione.
2. Sono a inumazione le sepulture nella terra, secondo le norme dell'art. 68 e successivi del Regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990, n. 285.
3. Sono a tumulazioni le sepulture in loculi, cellette, cripte, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli artt. 76 e 77 del Regolamento n. 285.

Articolo 37

Caratteristiche del terreno per inumazioni.

1. Il cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'art. 68 del citato Regolamento n. 285.

Articolo 38

Forma e classe dei campi.

1. I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Articolo 39

Cippi indicativi.

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte e verrà posto a cura del custode del cimitero, o altra persona incaricata dopo coperta la fossa con la terra.
3. Detto cippo viene apposto quando i familiari non provvedono al collocamento di lapidi purchè queste rechino inciso nel retro, lato destro, all'altezza di 10 cm. dal suolo, il numero progressivo della fossa.

Articolo 40

Scavo della fossa.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sarà depresso il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno allo stesso e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Sulle fosse è permessa la collocazione di una coprifossa di misura non superiore a m. 0,70 di lunghezza e m. 0,80 di larghezza, comunque di estensione non superiore ad un terzo della fossa. Sul coprifossa potranno essere collocate, a spese dei privati, croci, piccoli monumenti, lapidi in pietra o metallo, di altezza non superiore a m. 1,50 dal piano di campagna e non debordanti; sono inoltre ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, i portafiori e i portalume; eventuali scritte eccedenti le generalità e la data di nascita e morte del defunto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, è consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto del posto da realizzarsi entro il perimetro della fossa di cui al precedente comma 1. In attesa della collocazione del coprifossa definitivo, è ammessa la posa di un coprifossa provvisorio, nel rispetto delle misure massime sopraindicate.

Articolo 41

Dimensione e disposizione delle fosse per adulti.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di metri quadri 3,50.
3. I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa.

Articolo 42

Fosse per fanciulli.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni devono avere una profondità non inferiore ai 2 metri e una lunghezza media di metri 1,50, una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. Sulle fosse è permessa la collocazione di una coprifossa di misura non superiore a m. 0,50 di lunghezza e m. 0,50 di larghezza, comunque di estensione non superiore ad un terzo della fossa. Sul coprifossa potranno essere collocate, a spese dei privati, croci, piccoli monumenti, lapidi in pietra o metallo, di altezza non superiore a m. 1,50 dal piano di campagna e non debordanti; sono inoltre ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo, ceramica o altro materiale non deperibile, i portafiori e i portalume; eventuali scritte eccedenti le generalità e la data di nascita e morte del defunto devono essere preventivamente autorizzate dal Comune, è consentita la posa di cordoli a delimitazione del posto da realizzarsi entro il

perimetro della fossa di cui al precedente comma 1. In attesa della collocazione del coprifossa definitivo, è ammessa la posa di un coprifossa provvisorio, nel rispetto delle misure massime sopraindicate.

Articolo 43

Modalità di concessione.

1. Le inumazioni vengono accordate dietro il pagamento delle tariffe di cui all'allegato A).
2. La loro durata è fissata in:
 - anni dieci (rinnovabile fino ad un massimo di due volte)
 - anni trenta (non rinnovabile).

Articolo 44

Revoca e decadenza della sepoltura.

1. Le sepolture a inumazione possono essere concesse per un periodo non superiore a 30 anni, non rinnovabile, e possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero.
2. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Articolo 45

Caratteristiche delle casse a inumazione.

1. Per la costituzione delle casse si richiamano le norme del regolamento di Polizia Mortuaria 10/09/1990, n. 285 e dell'art. 17 del presente Regolamento.

Articolo 46

Norme riguardanti le sepolture a inumazione.

1. Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa o sepolti in una stessa fossa.
2. Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.
3. I campi sono contornati da cordoli di pietra con il numero progressivo delle fosse **che consentono il superamento e l'eliminazione di barriere architettoniche** .
4. Sulle fosse è permesso il collocamento di croci o monumenti o lapidi in metallo, cemento, pietra granita o marmo.
5. Sono vietate le sovrapposizioni di materiale facilmente deperibile.
6. Sono ammessi i ritratti a smalto con cornici in bronzo e portafiori.
7. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età condizioni delle persone defunte, all'anno mese e giorno della morte.
8. Per eventuali iscrizioni integrative è facoltà del Sindaco, dietro a domanda, di darne autorizzazione.

Articolo 47

Ornamento con fiori e piante.

1. Sulle sepolture private ad inumazioni, sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purchè con le radici e coi rami non si invadano le tombe vicine.
2. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a metri 1,10 con esclusione di piante di rose e altre piante spinose.
3. Nel caso superassero questa misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prescritta.
4. Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.
5. E' consentita pure la posa di cordoni a delimitazione del posto di cui ai precedenti articoli 41 e 42 al cui interno sono ammessi i fiori e gli arbusti dei commi sopracitati.

Articolo 48

Scadenza della concessione – recupero materiali.

1. Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno di proprietà del Comune, qualora venga corrisposta al Comune la tariffa di cui al punto 3) dell'allegato A).
2. Qualora gli interessati provvederanno direttamente allo smantellamento della tomba ed al ritiro dei materiali di cui sopra, dovrà essere corrisposta al Comune la tariffa di cui al punto 2) dell'allegato A).
3. Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.
4. I coniugi che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario o nelle cellette cinerarie dopo cremazione dei resti, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VII

TUMULAZIONI

Articolo 49

Sepolture e tumulazione.

1. Le sepolture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio, hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa (deliberata dal Consiglio Comunale).
2. Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Articolo 50

Tipi e durata delle concessioni.

1. Le concessioni relative alla sepoltura a tumulazione sono le seguenti:
 - a) Aree per cappelle, edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia), cripte. La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
 - b) Colombari e loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 40 (quaranta);
 - c) Nicchie ossario individuali (denominate anche cellette) per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 40 (quaranta);
 - d) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere o resti mortali cremati. La durata della concessione è fissata in anni 40 (quaranta).
2. Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e cripte, sono conformi a quelle previste per i colombari o loculi.

Articolo 51

Atto di concessione.

1. La concessione di sepoltura a tumulazione può essere accordata a persone , comunità ed Enti, secondo la disponibilità.
2. La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il comune ed il concessionario.

Articolo 52

Pagamento della concessione.

1. Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:
 - a) L'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
 - b) L'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

Articolo 53

Doveri dei concessionari.

1. La concessione è subordinata all'accettazione e osservanza delle norme, istruzione, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.
2. Le spese di manutenzione delle sepulture private sono a carico dei concessionari, come prescritto all'art. 69 del presente regolamento.
3. Quelle relative alle nicchie e ai loculi concessi a tempo determinato sono a carico del Comune.

Articolo 54

Chiusura colombari cimiteriali.

1. La chiusura dei colombari cimiteriali in caso di tumulazione delle salme è eseguita direttamente dal Comune.
2. Le somme dovute al Comune per ogni tumulazione in loculi o cellette sono riportate nell'allegato A).

Articolo 55

Decorrenza della concessione – rinnovi.

1. Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipula della concessione.
2. Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di uguale durata di quello stabilito per la prima concessione, che verrà accordato secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Articolo 56

Scadenza della concessione.

1. La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.
2. Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.
3. Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione Comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

TITOLO VIII

CAPPELLE - EDICOLE – CRIPTE

Articolo 57

Concessione dell'area.

1. Il Comune può concedere a privati o ad Enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività.
2. All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.
3. A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto dalle parti l'atto di concessione.
4. La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovi, e non può essere fatta a persone od a Enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

Articolo 58

Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori.

1. I progetti per la costruzione di cappelle, edicole e cripte dovranno essere presentati entro anni 5 dalla data della concessione dell'area.
2. La costruzione dell'opera dovrà essere portata a termine entro 36 mesi dalla data di inizio lavori della concessione edilizia rilasciata da parte del Responsabile del Settore Edilizia Privata.
3. I termini per la presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori di cui ai commi precedenti possono essere ridotti, con deliberazione del Consiglio Comunale, qualora per determinate aree e con particolare riferimento alle zone di espansione del cimitero, si renda necessario garantire la simultanea edificazione delle aree date in concessione.
4. Le pareti perimetrali delle cripte dovranno essere in calcestruzzo dello spessore non inferiore a 10 cm.; quelle divisorie dei loculi pure in calcestruzzo, avranno spessore non inferiore a 10 cm. e lo stesso spessore dovrà essere previsto tra i loculi ed il muro perimetrale del cimitero che non potrà quindi servire da parete finale dei loculi.
5. I copritomba dovranno essere elevati di almeno 20 cm. dal piano della strada antistante; l'eventuale monumento in elevazione non dovrà superare i m.1,75 dal piano strada e non potrà coprire più di 1/3 dell'area totale avuta in concessione.
6. Il Responsabile del Settore Edilizia Privata, previo parere favorevole della Commissione Igienico-Edilizia, potrà autorizzare la posa di monumenti di altezza superiore a m. 1,75 quando trattasi di opere di rilevante importanza decorativa.
7. Tutte le opere fuori terra dovranno essere in pietra silicea (diorite, sienite, granito, scisti, o simili) con esclusione in modo assoluto di marmi travertini e arenarie.
8. L'edicola fuori terra dovrà essere costruita a quattro facciate con un'altezza massima di m. 4,00 con la possibilità di copertura piana o con altra copertura che comunque non potrà superare i 50 cm. di altezza oltre il limite di m. 4,00 succitati.
9. L'edicola dovrà coprire (ivi compresi eventuali scalini) la totalità della superficie avuta in concessione, restando facoltativa la costruzione nell'interno di essa di loculi o cellette ossario.
10. Le pietre tombali non dovranno superare l'altezza di 40 cm. dal piano del cordolo di fondazione lasciando a discrezione della Commissione Edilizia di autorizzare di volta in volta gli eventuali fregi o monumenti soprastanti.
11. Lo stillicidio delle coperture delle cappelle funerarie dovrà essere realizzato con tubazioni incassate nella muratura frontale e portanti lo scarico sul piano del viale prospiciente ove non fosse possibile portarlo all'esterno del cimitero su proprietà comunale.
12. Sono esclusi dall'impegno i materiali di facile deterioramento che presentino precarietà di durata o non si confacciano al clima della reazione o non resistano a forti sbalzi di temperatura.
13. Tutta la parte culturale architettonica dovrà essere esattamente contenuta nella superficie dell'area acquistata.
14. I cancelli e le porte dovranno avere una larghezza minima di m. 0,85 e l'altezza non inferiore a m. 2,00.

15. I loculi (o nicchie), che dovranno essere separati l'uno dall'altro, saranno costruiti con buona opera murale, intonacati all'interno con cemento e chiusi ermeticamente con muratura o lastra di pietra appena avvenuta la tumulazione. I loculi (o nicchie) possono essere a più piani sovrapposti corrispondenti ad un vestibolo.
16. In ogni caso i progetti presentati dovranno rispettare le norme, nonché la tipologia, precisate nel Piano Regolatore Cimiteriale comunale vigente per l'area di concessione, di cui il Comune si deve dotare. Gli oneri derivanti dal rispetto di tali norme nonché della tipologia sono a carico del concessionario.

Articolo 59

Modalità per la presentazione dei progetti.

1. Le domande per la costruzione di cappelle, edicole e cripte devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario.
2. Si dovranno allegare, in quadruplica esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare.
3. I disegni saranno delineati in pianta in scala 1:100.
4. I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore dei lavori che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.
5. Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione Igienico-Edilizia.
6. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile del Settore Edilizia Privata, su conforme parere della Commissione Edilizia. Il parere del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente relativo alla costruzione di edicole funerarie all'interno di cimiteri esistenti è abrogato dalla L.R. n. 15 del 25.06.2008.
7. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
8. Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.
9. Nessuna modifica al progetto originale autorizzato dal Comune può effettuarsi senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione.

Articolo 60

Prescrizione da osservare nel corso dei lavori.

1. All'esecutore dei lavori è fatto l'obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
2. Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danno né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà private, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabile in solido dei danni che venissero provocati.

Articolo 61

Diritti di sepolcro.

1. Il diritto di sepolcro non può in alcun modo essere ceduto.
2. All'atto della concessione il concessionario dovrà indicare i nominativi delle persone che, fino a completamento della capienza del sepolcro, hanno diritto alla sepoltura nel sepolcro stesso.
3. Nel caso che il concessionario non specifichi detti nominativi, i posti disponibili saranno riservati:
 - Al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
 - Ai discendenti del titolare (o dei titolari) e loro equiparati in linea retta ed ai loro coniugi senza limiti di grado;
 - Agli ascendenti del titolare (o dei titolari) in linea retta senza limiti di grado;
4. e previo consenso del concessionario:
 - Ai parenti dell'originario concessionario in linea collaterale fino al 4° grado e loro congiunti;
 - Agli affini dell'originario concessionario fino al 4° grado.
5. Il diritto di seppellimento degli aventi causa è esercitato secondo l'ordine di premorienza e dietro il pagamento della somma di cui all'allegato A).

Articolo 62

Comunità.

1. Se il concessionario è un Ente oppure una Comunità sono ammessi alla sepoltura i rispettivi membri ai sensi del relativo statuto.
2. L'Ente o la Comunità devono presentare all'atto della concessione lo statuto ed ogni modificazione dello stesso nonché di volta in volta le singole richieste di tumulazione ed inumazione e dietro il pagamento delle somme di cui all'allegato A).

Articolo 63

Trasmissione dei diritti d'uso.

1. I diritti d'uso per le sepolture di famiglia sono trasmissibili agli eredi legittimi o testamentari del titolare della concessione con esclusione di coloro che non sono legati da vincolo di parentela con il testatore.
2. La trasmissione del diritto d'uso deve essere comprovata da titoli regolari, è cioè:
 - Per la successione testamentaria: copia autentica del testamento;
 - Per la successione legittima: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio od attestazione giudiziale dai quali risultino la successione per rami degli attuali eredi e l'attestazione espressa che non vi sono altri eredi.
3. Il trapasso del diritto d'uso viene accertato dal Responsabile del Settore Affari Generali.
4. I parenti in linea collaterale e gli affini del concessionario, come detto nell'art. 61 esercitano solo il diritto di sepolcro.

Articolo 64

Fascicoli per le sepolture di famiglia.

1. Per ogni sepoltura di famiglia è istituito un apposito fascicolo tenuto dall'Ufficio di Stato Civile nel quale sono raccolte tutte le pratiche relative all'atto di concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni o esumazioni, alle successioni etc.

Articolo 65

Aggiornamento fascicoli.

1. Il concessionario e successivamente i suoi aventi causa devono tenere aggiornato presso l'Ufficio di Stato Civile l'indirizzo per le eventuali comunicazioni inerenti la concessione.

Articolo 66

Ossari – cinerari – colombari.

1. Nelle cappelle di famiglia, edicole e cripte è consentita la costruzione di ossari, colombari e cinerari.

Articolo 67

Mancata utilizzazione dell'area.

1. Qualora il concessionario non terminasse i lavori entro i limiti fissati dall'art. 58, la concessione dell'area si intende decaduta.
2. La decadenza comporterà la perdita della somma pagata, l'acquisizione da parte del Comune dell'area e, se esistono, dei manufatti costruiti.
3. Il Comune potrà disporre dell'area e della eventuale costruzione secondo quanto disposto dal presente Regolamento.

Articolo 68

Salme o resti provenienti da altri comuni.

1. Nelle cappelle, edicole e cripte, sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultano averne diritto secondo le norme di cui all'art. 61 del presente Regolamento.

Articolo 69

Manutenzione delle opere.

1. I concessionari di cappelle di famiglia, edicole e cripte, o i loro successori o gli aventi diritto, hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione Comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene e di decoro.
2. I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

3. In casi di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento.

Articolo 70

Provvedimenti in caso di abbandono.

1. Si intendono decadute le concessioni delle sepolture di famiglia che risultino in stato di abbandono per le seguenti cause:
 - Mancata esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 69;
 - Stato di abbandono indecoroso di sepoltura;
 - Quando sino trascorsi oltre 20 anni dall'ultima sepoltura e risultino sconosciuti gli eredi del concessionario.

Articolo 71

Rinuncia di aree libere da qualsiasi costruzione.

1. Il concessionario di aree per sepoltura di famiglia sulla quale ancora non sono ancora eseguite opere, può entro i limiti di tempo fissati dall'art. 58 del presente Regolamento, rinunciare alla stessa a favore del Comune che rimborserà il 75% dell'importo versato all'atto della concessione.
2. Nel caso su esposto, i concessionari possono inoltre permutare l'area ancora libera con altra, previo conguaglio tra il valore delle due aree, da computarsi dall'Ufficio Segreteria.
3. I suddetti provvedimenti sono adottati, previa domanda documentata a giudizio dell'Amministrazione, con apposita determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.
4. Le spese dell'atto sono a carico del rinunciante.

Articolo 72

Rinuncia di area con parziale costruzione.

1. Prima dell'eventuale dichiarazione di decadenza della concessione per mancata esecuzione delle opere nei termini contrattuali, il concessionario che iniziato le opere e non intende portarle a termine, ha facoltà di rinunciare alla concessione e avrà diritto al rimborso del 75% dell'importo versato all'atto della concessione.
2. Il concessionario ha però diritto al recupero delle opere già eseguite che dovrà essere effettuato entro due mesi dalla rinuncia.
3. L'Amministrazione Comunale potrà anche autorizzare la cessione di tutte le opere ad un terzo che a sua volta ottenga la concessione del Comune dell'area rinunciata.
4. I suddetti provvedimenti sono adottati, previa domanda documentata, a giudizio dell'Amministrazione Comunale con apposita determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.
5. Le spese dell'atto sono a carico del rinunciante.
6. Nel caso in cui non ha luogo alcuna cessione a terzi di tutte le opere, le stesse resteranno acquisite dal Comune.

Articolo 73

Rinuncia di aree con opere finite.

1. Le aree con opere finite possono formare oggetto di rinuncia totale o parziale solo a favore del Comune, il quale potrà quindi concedere la tomba rinunciata o parte di essa ad altri concessionari dietro versamento, per ogni loculo e posto, del diritto fisso stabilito in tariffa.
2. Al rinunciante invece verrà rimborsato il 75% dell'importo versato all'atto della concessione da ridursi in ragione dei posti già occupati.
3. Per le opere si provvederà alla valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, salvo contraddittorio dell'interessato.
4. La rinuncia, sia totale che parziale di tomba, non può essere fatta se non siano trascorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati ultimati i lavori di costruzione e qualora la tomba appartenga a più titolari la rinuncia stessa dovrà essere fatta con l'adesione dei singoli concessionari.
5. Ogni caso di rinuncia deve essere deliberato dalla Giunta Comunale.
6. Le spese dell'atto sono a carico del rinunciante.

Articolo 74

Condizioni delle salme nelle rinunce di sepoltura.

1. Le salme accolte nella sepoltura di famiglia, in caso di rinuncia, saranno conservate nella sepoltura stessa, salvo possano avere diversa sistemazione non meno decorosa.

Articolo 75

Disponibilità delle sepolture.

1. Le sepolture di famiglia si intendono disponibili per le tumulazioni allorché siano congiuntamente soddisfatte le seguenti prescrizioni:
 - a) Avvenuta ultimazione delle opere, da accertarsi mediante sopralluogo e redazione di apposito verbale da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e dell' Azienda Sanitaria Locale;
 - b) Avvenuta presentazione, all'Ufficio Tecnico Comunale, del collaudo delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato vistato dal Genio Civile;
 - c) Avvenuta presentazione, all'Ufficio di Stato Civile, del certificato di agibilità della sepoltura, da rilasciarsi a richiesta dei concessionari, dal Civico Ufficio Tecnico.
2. Nel verbale di constatazione di opere ultimate saranno indicate le rispondenze e non delle stesse al progetto approvato ed alle condizioni stabilite nel permesso e nel presente regolamento.
3. Con la redazione di tale verbale la Civica Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine alla staticità ed all'efficienza delle strutture e dei materiali impiegati, nonché ai rapporti tra concessionario ed impresa.
4. Qualora nei lavori di costruzione, ampliamento, restauro di sepolture di famiglia siano arrecati danni alle sedi viabili attigue la disponibilità delle opere è subordinata al pagamento della somma per gli occorrenti lavori di ripristino da eseguirsi a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale a mezzo delle imprese di manutenzione del suolo pubblico.

Articolo 76

Divieto di più sepolture di famiglia.

1. Una stessa persona non può essere concessionaria nei cimiteri della città, escluso il caso di successione, di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

TITOLO IX

LOCULI

Articolo 77

Norme per la concessione.

1. La concessione dei loculi ha la durata di anni 40 (quaranta).
2. E' ammessa la concessione di loculi al momento del decesso con possibilità di concessione di un secondo loculo per la tumulazione della salma del coniuge ancora superstite, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione.
3. Le concessioni alla scadenza potranno essere rinnovate per una sola volta col pagamento della tariffa vigente all'atto del rinnovo.
4. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.
5. Ogni loculo deve contenere un solo feretro o parti riferite alla stessa persona fisica defunta, con il divieto assoluto di collocare insieme i resti di altre salme.
6. E' consentito il collocamento di cassette ossario o urna cineraria in un loculo ove sia stata tumulata un'altra salma.

Articolo 78

Obblighi dei concessionari.

1. Prima della tumulazione della salma, il collocamento di cassette ossario o di urne cinerarie, i concessionari devono provvedere al pagamento della somma di cui all'allegato A).
2. Dopo la tumulazione della salma, e l'eventuale successivo collocamento di cassette ossario o urne cinerarie, i concessionari devono effettuare le iscrizioni sulle lastre che oltre ad uniformarsi alle preesistenti (evitando per le tumulazioni di salme il posizionamento di pergamene e/o similari) dovranno essere improntate alla massima semplicità, ed applicate lampade votive, previo parere dell'Amministrazione, purchè non sporgano dalla fascia di rivestimento.
3. Potrà altresì, essere apposta una fotografia a smalto e in porcellana, che dovrà essere esclusivamente di forma ovale e della dimensione di 9x12 cm.

Articolo 79

Caratteristica dei feretri.

1. Per la tumulazione dei loculi è prescritta la duplice cassa: una di lama di zinco e di piombo e l'altra, esterna di legno rispondenti entrambe ai requisiti stabiliti dall'art. 30 e 31 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Articolo 80

Diritto di sepoltura e durata della concessione.

1. Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione.
2. Non può quindi essere ceduta in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.
3. Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune ed i resti mortali verranno posti nell'ossario del Comune.
4. Ai feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere praticate le opportune aperture e quindi, sulla base dei giudizi espressi dall'Autorità Sanitaria presente all'estumulazione:
 - Nel caso di completa mineralizzazione della salma si proceda alla diligente raccolta dei resti per il conferimento in celletta ossario, se richiesto o nell'ossario comune;
 - Nel caso di salma non totalmente mineralizzata si provveda all'inumazione del feretro per almeno cinque anni.
5. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un uguale periodo di tempo, dietro pagamento dell'ammontare dell'intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.
6. Nel caso della mancata decomposizione del feretro gli eredi potranno rinnovare la concessione per un periodo di anni 10 affinché sia possibile procedere con la tumulazione dei resti o in una eventuale celletta o nell'ossario comune dietro pagamento di un quarto della tariffa in vigore. In alternativa gli eredi potranno scegliere di procedere alla cremazione della salma per poi poter tumulare le ceneri in una celletta o disperderle in natura o nel roseto.
7. E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in una celletta ossario o altro loculo avuto in concessione.

Articolo 81

Rinuncia loculi e cellette.

1. La rinuncia alla concessione di loculo o celletta è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata, la salma o resti o quando essendo stata occupata, la salma o resti vengono trasferiti per una diversa sistemazione di tipo uguale o superiore alla precedente.
2. Nei suddetti casi il Comune rimborserà all'avente diritto una somma pari al 75% o al 50% dell'importo versato all'atto della concessione a seconda che la rinuncia avvenga prima o dopo i dieci anni.
3. La suddetta disposizione si applica anche nel caso in cui la rinuncia avvenga per qualsiasi motivo prima della effettiva consegna ed utilizzazione del loculo o celletta.
4. L'accettazione della rinuncia è oggetto di determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

Articolo 82

Loculi provvisori.

1. Un determinato numero di loculi potranno essere adibiti ad accogliere temporaneamente le salme da tumulare in tomba di famiglia o in loculi in corso di costruzione o da trasferire, nonché estumulate per la riparazione o ricostruzione di opere.
2. La concessione dei loculi suddetti ha la durata di un anno prorogabile per giustificati motivi per un altro anno.
3. Detta concessione è subordinata al pagamento del diritto stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale, nonché al pagamento della somma di cui all'allegato A).
4. Nel caso in cui non venga data una sistemazione definitiva della salma nei termini di cui ai commi precedenti, per cause non attribuibili al Comune, la salma sarà, previa diffida, rimossa dal deposito provvisorio per essere collocata in una sepoltura comune.

Articolo 83

Struttura dei loculi.

1. Nella tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati. I loculi destinati alle tumulazioni devono avere i requisiti previsti dall'art. 76 D.P.R. 285/90:
 - a) La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche;
 - b) Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadrato;
 - c) Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà;
 - d) I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale uscita di liquido;
 - e) La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacati nella parte esterna;
 - f) E' consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.

Articolo 84

Loculi, cellette ossarietti e nicchie cinerarie

1. Ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 le nuove costruzioni di loculi, gli ossarietti e le nicchie cinerarie

siano esse private che non, devono avere misure di ingombro libero interno per la tumulazione non inferiore ad un parallelepipedo di :

- Loculi :

lunghezza	m. 2,25
larghezza	m. 0,75
altezza	m. 0,70

A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990.

- Cellette Ossarietti :

lunghezza	m. 0,70
larghezza	m. 0,30
altezza	m. 0,30
- Cellette Nicchie cinerarie:

lunghezza	m. 0,30
larghezza	m. 0,30
altezza	m. 0,50

Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 dell'art. 76 del D.P.R. 285/1990, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

2. E' consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.

TITOLO X

OSSARI O CINERARI

Articolo 85

Ossario comune - Cinerario comune

1. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni e non richieste dai familiari per altre destinazioni nel Cimitero devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
2. Ogni cimitero deve avere un cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Articolo 86

Cellette – ossario.

1. Le cellette-ossario raccolgono in cassette di zinco saldate a fuoco, e con targhette portante il nome ed il cognome del defunto i resti di cadaveri esumati da qualsiasi sepoltura, dietro il pagamento da parte dei concessionari della somma di cui all'allegato A).
2. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti una sola persona.
3. Sulle lastre di chiusura delle cellette-ossario, deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i

resti appartengono e potrà essere apposta una fotografia a smalto e in porcellana che dovrà essere esclusivamente di forma ovale.

4. La concessione ha la durata di anni 40 dalla data della stipulazione della concessione.

Articolo 87

Cellette – cinerarie.

1. Le cellette-cinerarie raccolgono, in apposite urne, le ceneri di cadavere cremato, dietro il pagamento da parte del concessionario della somma di cui all'allegato A).
2. L'urna cineraria deve portare all'esterno il cognome, il nome, la data di nascita e la data di morte del defunto.
3. Sulle lastre di chiusura delle cellette-cinerarie deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono e potrà essere apposta una fotografia a smalto e in porcellana, che dovrà essere esclusivamente di forma ovale.
4. La concessione ha la durata di anni 40 dalla data della stipulazione della concessione.

TITOLO XI

CREMAZIONE

Articolo 88

Disciplina della cremazione.

1. La materia è disciplinata:
 - a) dall'art. 12, comma 4, del decreto-legge 31/08/1987, n.359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29/10/1987, n. 440, recante: "Provvedimenti urgenti per la finanza locale";
 - b) dall'art. 1 comma 7 bis del decreto-legge 27/12/2000, n. 392, recante: "Disposizioni urgenti in materia di enti locali";
 - c) dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
 - d) dalla circolare del Ministero della Sanità n. 24 in data 24/06/1993 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285: Circolare esplicativa";
 - e) dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 in data 31/07/1998 avente per oggetto: "Regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n., 285: Circolare esplicativa";
 - f) dalla legge regionale – Piemonte – 31 ottobre 2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri".

Articolo 89

Esercizio della cremazione.

1. Il servizio di cremazione viene effettuato presso impianto autorizzato, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 78 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990.

Articolo 90

Rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.

1. Nel rispetto della volontà espressa dal defunto, l'autorizzazione viene rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo ove è avvenuto il decesso, soggetto competente individuato dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri".
2. Le modalità di manifestazione della volontà del defunto e di rilascio dell'autorizzazione sono disciplinate dalle norme Statali.
3. La domanda per l'autorizzazione deve essere compilata su apposito modulo (messo a disposizione gratuita dal comune) o similare, contenente tutti i dati richiesti.
4. In apposito registro, a cura dell'ufficiale dello stato civile, sono annotate tutte le autorizzazioni rilasciate nonché la destinazione delle ceneri e le successive variazioni.
5. Per ogni cremazione l'ufficiale dello stato civile costituisce apposito fascicolo per annotare e conservare tutti gli atti relativi alla cremazione, destinazione e conservazione e dispersione delle ceneri.

Articolo 91

Identità delle ceneri.

1. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, I soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili, da applicare all'esterno del feretro e da rinvenire a cremazione finite, al fine di certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Articolo 92

Feretri per la cremazione.

1. In caso di cremazione, sono utilizzati feretri in legno dolce non verniciato o in altro idoneo materiale, anche al fine di ridurre sia i fumi inquinanti che i tempi di cremazione.

Articolo 93

Cremazione per insufficienza di sepolture.

1. Può essere autorizzata, da parte dell'ufficiale di stato civile, la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate alla scadenza della concessione.
2. Per la cremazione di cui al primo comma è, necessario l'assenso dei familiari. In caso di irreperibilità degli stessi si procede alla cremazione dopo

30 giorni dalla pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del comune, in corrispondenza delle inumazioni, delle tumulazioni e all'ingresso del cimitero.

Articolo 94

Crematori.

1. Questo Comune non è interessato alla costruzione del crematorio.

Articolo 95

Caratteristica dell'urna cineraria.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma, se destinate alla conservazione o tumulazione, sono raccolte in apposita urna cineraria avente le dimensioni massime di cm 30 X cm 30 e di altezza cm 20, di materiale non deperibile in relazione alla destinazione e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, recante all'esterno apposita targhetta con l'indicazione del nome, cognome del defunto, la data di nascita e di morte.
2. L'urna contenente le ceneri, se non destinata alla dispersione, deve essere di materiale solido, non degradabile (metallo, marmo, legno, ecc..) con chiusura ermetica e sigillata in modo tale da evidenziare eventuali forzature.
3. In caso di affidamento familiare di un'urna estumulata da sepolcro, qualora risultasse deteriorata, la stessa dovrà essere rivestita da ulteriore contenitore idoneo alla conservazione delle ceneri.

Articolo 96

Destinazione delle ceneri.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione di cittadini residenti possono essere:
 - a) tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno dei cimiteri o in cappelle autorizzate o in loculo comune con preesistente feretro;
 - b) inumate esclusivamente all'interno del cimitero in urne cinerarie a condizione che le stesse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - c) disperse con le modalità di cui ai successivi articoli;
 - d) consegnate al soggetto affidatario (per l'affidamento).
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'inumazione o dell'affidamento all'affidatario.
3. Gli atti di affidamento e di dispersione dispiegano la loro efficacia nell'ambito del territorio comunale. In caso di diversa destinazione, gli interessati dovranno richiedere il corrispondente atto anche al Comune competente.

Articolo 97

Affidamento e dispersione delle ceneri.

1. L'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinate dalla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri" nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o dichiarazione, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o, in difetto di questi, dai soggetti indicati dal successivo art. 98.
2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione delle ceneri è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Sindaco del comune ove avviene la custodia o la dispersione delle ceneri.
3. Ai fini dell'autorizzazione all'affidamento, il soggetto affidatario, ai sensi del D.P.R.445/2000, in particolare deve indicare per iscritto:
 - a) i dati anagrafici e la residenza del dichiarante;
 - b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia dell'urna e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - c) il luogo di conservazione dell'urna affidata e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
 - d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
 - e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero (celletta, cinerario comune o per dispersione) nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla;
 - f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
 - g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale in caso di variazione di residenza entro il termine di 30 giorni.
4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 8.
5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria e quanto disposto dall'art. 2, comma 11, della L.R. n. 20 del 31.10.2007.
6. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
7. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

Articolo 98

Iscrizione e associazione.

1. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, per consentire l'affidamento o la dispersione è

sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, nonché il soggetto individuato ad eseguire tale volontà.

Articolo 99

Mancata individuazione dell'affidatario o dell'incaricato della dispersione.

1. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri oppure la persona incaricata della dispersione, la volontà del defunto è eseguita dalle seguenti persone:
 - a) dal coniuge, ovvero, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - b) dall'esecutore testamentario;
 - c) dal rappresentante legale dell'associazione che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, qualora il defunto ne sia iscritto;
 - d) dal tutore di minore o interdetto;
 - e) in mancanza dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), e d), dal personale autorizzato dal comune.
2. Qualora, in assenza del coniuge, concorrano più parenti dello stesso grado, essi devono, a maggioranza, con atto scritto reso davanti a pubblico ufficiale che autorizza l'affidamento o la dispersione, individuare quali di loro si assume la responsabilità di prendere in custodia l'urna per conservarla nel proprio domicilio o per disperdere le ceneri.

Articolo 100

Targa con generalità dei defunti cremati.

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte dovrà essere apposta, in idoneo sito del cimitero, un'apposita targa, individuale o collettiva, con i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state affidate o disperse.

TITOLO XII

DISPERSIONE E CONSERVAZIONE DELLE CENERI

Articolo 101

Dispersione delle ceneri.

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dal Sindaco o suo delegato del Comune nel cui territorio comunale sia avvenuto il decesso, ovvero, nel caso in cui il decesso sia già avvenuto in precedenza, dal Sindaco o suo delegato

- del Comune in cui la salma sia stata inumata/tumulata o siano collocate le ceneri al momento della richiesta.
2. La volontà alla dispersione deve manifestarsi attraverso espressa disposizione testamentaria.
 3. Inoltre:
 - a) per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente a presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato di proprio pugno, dalla quale chiaramente risulti detta scelta. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione;
 - b) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà deve essere manifestata dal coniuge o, in difetto, dai parenti più prossimi individuati ai sensi degli articoli 74 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi;
 - c) per i minori e gli interdetti la volontà deve essere manifestata dai tutori.
 4. Quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3 lettere a) e b) non si applica nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografata del defunto contraria, fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria ovvero in data successiva a quella della dichiarazione.
 5. Nei casi di cui al comma 3 lettera b) la volontà deve risultare da atto sottoscritto con le modalità di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000.
 6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto, indicati mediante una delle modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo. In mancanza, da:
 - a) l'esecutore testamentario;
 - b) dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da persona indicata dalla maggioranza di essi;
 - c) dal rappresentante legale delle associazioni sopra indicate nel presente articolo.
 7. dal personale autorizzato dal Comune all'interno del Cimitero comunale, non verificandosi nessuna delle ipotesi di cui sopra.
 8. In presenza di volontà espressa dal defunto le ceneri possono essere disperse:
 - a) nell'area roseto posta all'interno del cimitero comunale;
 - b) in natura. Nel mare, nei laghi ad oltre cento metri dalla riva, o nei fiumi esclusivamente nei tratti liberi da natanti o manufatti o nell'aria, o in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
 - c) in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso del proprietario e non può dar luogo ad attività di lucro.
 9. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
 10. La dispersione è eseguita dal coniuge, da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario, dal rappresentante legale di associazione che abbia tra i fini statutari quella della cremazione dei cadaveri degli iscritti o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.

11. L'incaricato della dispersione deve dichiarare di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l'abbandono dell'urna.
12. La dispersione delle ceneri deve avere luogo entro 60 giorni dalla consegna dell'urna cineraria.
13. L'incaricato è tenuto comunicare al comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri.
14. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.

Articolo 102

Luogo di dispersione delle ceneri.

1. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune.
2. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo.

TITOLO XIII

AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 103

Consegna ed affidamento delle ceneri.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascuna salma sono raccolte in apposita urna cineraria, sigillata a cura del soggetto che ha effettuato la cremazione, avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 94.
2. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, fatte salve le eventuali prescrizioni dell'autorità sanitaria.
3. L'affidamento dell'urna cineraria ai familiari può avvenire quando vi sia espressa volontà del defunto o a richiesta del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.
4. La consegna dell'urna cineraria può avvenire anche per ceneri precedentemente tumulate o provenienti dalla cremazione di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, derivanti da esumazioni o estumulazioni.
5. In caso di disaccordo tra gli aventi titolo, l'urna cineraria è temporaneamente tumulata nel cimitero.

6. I soggetti di cui al comma 3 presentano domanda all'ufficiale dello stato civile del Comune ove è avvenuto il decesso, ovvero dove sono tumulate le ceneri, su modello predisposto dal Comune. Il documento è presentato in triplice copia: una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio, una da chi prende in consegna l'urna.
7. L'affidamento delle ceneri ai familiari non costituisce, in nessun caso, implicita autorizzazione alla realizzazione di sepoltura privata.

Articolo 104

Conservazione dell'urna.

1. La conservazione ha luogo nell'abitazione dell'affidatario, coincidente con la residenza legale. Diversamente dovrà essere indicata l'abitazione nella quale le ceneri sono conservate.
2. L'affidatario delle ceneri è tenuto a comunicare al comune, dove le ceneri sono custodite, le modalità della loro conservazione e a comunicare tempestivamente l'eventuale trasferimento dell'urna in altro comune, sia nei confronti del comune di provenienza, sia nei confronti di quello di nuova destinazione.
3. L'affidatario ne assicura la diligente custodia, garantendo che l'urna non sia profanata e sia protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
4. L'urna non può essere consegnata, neppure temporaneamente, ad altra persona, senza l'autorizzazione comunale.
5. Sono vietate le manomissioni dell'urna o dei suoi sigilli.
6. Devono essere rispettate le eventuali prescrizioni igienico-sanitarie.

Articolo 105

Recesso dall'affidamento – Rinvenimento di urne.

1. Nel caso in cui l'affidatario o i suoi eredi intendano recedere all'affidamento delle ceneri, possono conferirle al cimitero comunale o provvedere alla loro tumulazione.
2. Per recedere dall'affidamento l'affidatario dovrà produrre apposita dichiarazione non motivata. Del recesso è presa nota nel registro di cui al precedente articolo 89, comma 4.
3. Le urne eventualmente rinvenute da terzi sono consegnate al comune.

TITOLO XIV

AUTOPSIE E IMBALSAMAZIONI

Articolo 106

Autopsie.

1. Per sottoporre un cadavere ad autopsia si richiamano le norme dettate dall'art. 45 del Regolamento di polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Articolo 107

Imbalsamazioni.

1. Per i trattamenti atti ad ottenere l'imbalsamazione di cadavere si richiamano le norme di cui agli artt. 46 e 47 del citato Regolamento n. 285.

TITOLO XV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 108

Esumazioni.

1. Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.
2. Le ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
3. Le salme inumate in sepolture private vengono esumate alla scadenza della concessione. Le salme che nel corso della esumazione risultassero non ancora decomposte vengono trasferite in apposito campo all'uopo destinato.

Articolo 109

Esumazioni straordinarie.

1. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre;
Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il coordinatore sanitario dichiari che possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Le esumazioni straordinarie di cui all'art. 83, 84 del D.P.R. 285/1990 sono eseguite lla sola presenza dell'incaricato del servizio custodia del cimitero e senza il rilascio del parere igienico sanitario, così come avviene per le esumazioni ordinarie.
3. Se sono trascorsi più di due anni dalla morte della persona si possono eseguire con le sole limitazioni stagionali previste alla lettera a) dell'art. 84 del D.P.R. 285/1990. Se invece sono trascorsi meno di due anni occorre richiedere parere preventivo all'A.S.L., utilizzando la semplice via epistolare o il fax . La S.C. Igiene e Sanità Pubblica provvederà al controllo della causa di morte, e se questa non è dovuta a malattie infettive, concederà il parere; in caso contrario l'esumazione non potrà avere luogo fino al compimento del prescritto periodo di tempo della morte.

Articolo 110

Estumulazioni.

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal Sindaco. I feretri estumulati devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione.
2. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette-ossario.
3. La limitazione legata al decesso per malattia infettiva non rincorre nel caso delle estumulazioni.
4. Le estumulazioni ordinarie di cui all'art. 86 del D.P.R. 285/1990 sono regolate dal Sindaco e non occorre il parere sanitario per la raccolta dei resti in caso di completa mineralizzazione (come avviene nel caso delle esumazioni ordinarie).
5. Le estumulazioni straordinarie finalizzate al trasferimento del feretro di cui all'art. 88 del D.P.R. 285/1990 sono autorizzate dal Sindaco a condizione che il feretro abbia una perfetta tenuta. Il semplice spostamento di feretri all'interno dello stesso cimitero non configura il "trasporto" di cui all'art. 88. La constatazione della tenuta si basa su elementari rilievi visivi e può essere fatta dall'incaricato del servizio custodia. Qualora si constati la non perfetta tenuta il trasferimento potrà essere ugualmente consentito purchè il feretro venga sistemato in cassa metallica.

Articolo 111

Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria.

1. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da dette Autorità eventualmente suggerite.
2. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Articolo 112

Divieto di apportare riduzioni a salme.

1. E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.
2. Il responsabile del servizio di custodia del cimitero e tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Articolo 113

Trasferimento di feretri in altra sede.

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, il coordinatore sanitario

- constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarati il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.
2. Il Coordinatore Sanitario può delegare la sua presenza alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie ad un suo collaboratore dipendente dell' A.S.L..
 3. Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Articolo 114

Raccolta delle ossa.

1. Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione, devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro che fossero interessati non abbiano fatto domanda di raccogliere nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette ossario di cui all'art. 86 del presente Regolamento.

Articolo 115

Personale che deve presenziare alle operazioni.

1. Alle esumazioni ed alle estumulazioni devono sempre assistere il custode del cimitero e due testimoni.

Articolo 116

Verbale delle operazioni.

1. Per le operazioni di esumazione ed estumulazione si deve redigere processo verbale in duplice copia, delle quali una dovrà essere consegnata all'ufficio Stato Civile e l'altra depositata presso il custode del cimitero.

Articolo 117

Esumazione ed estumulazione.

1. Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ad opere prestate dal personale, come stabilito dalla tariffa approvata con deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Se invece dette operazioni sono richieste dell' Autorità Giudiziaria si applicano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1965, n°270.

Articolo 118

Destinazione dei materiali reliquari.

1. Tutti i rifiuti risultanti dall'attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa.

Articolo 119

Consegna di oggetti appartenenti al defunto.

1. Gli eredi che intendono recuperare oggetti o ricordi posti nel feretro all'atto del decesso, devono dare congruo avviso all' Ufficiale dello Stato Civile prima della esumazione o estumulazione indicando sommariamente la natura degli oggetti.
2. Gli stessi sono consegnati del personale che esegue l'esumazione o l'estumulazione all' ufficiale dello Stato Civile, il quale a sua volta, dopo aver accertato la qualità di eredi dei richiedenti redige apposito verbale di consegna controfirmato dal consegnatario.
3. Se gli oggetti non sono richiesti, seguiranno i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale; se i resti sono destinati all'ossario generale, il Comune li metterà a disposizione degli aventi diritto e in caso di loro irreperibilità si procederà alla alienazione in favore del Comune stesso.

Articolo 120

Disponibilità del materiale funerario.

1. Alla scadenza della concessione delle sepolture, siano queste comuni o privati temporanee, il relativo materiale passa, salvo il caso previsto dal secondo comma del precedente art. 118, a disposizione del Comune che potrà eventualmente impiegarlo in opere di carattere generale per il miglioramento del cimitero.
2. I materiali che non possono essere riusati possono essere alienati dal Comune mediante licitazione o trattativa privata, e le somme così ricavate sono destinate alla realizzazione di opere per il cimitero.
3. Può essere autorizzato il reimpiego di detto materiale a favore di una fossa di parenti o affini purchè in buono stato di conservazione e rispondete ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

TITOLO XVI

SERVIZI E PERSONALE ADDETTO AI CIMITERI

Articolo 121

Polizia dei cimiteri.

1. Le manutenzioni, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al Sindaco.
2. Il coordinatore sanitario dell' Azienda Sanitaria Locale vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 122

Servizio di polizia mortuaria.

1. Oltre al Sindaco al coordinatore sanitario e al Responsabile del Settore Affari Generali concorrono all'espletamento dei servizi di polizia mortuaria e cimiteriale.
 - L' ufficiale di Stato Civile delegato, il quale nell'ambito delle funzioni amministrative ad esso inerenti, rilascia le autorizzazioni previste dall' art.141 del R.D.L. 09/07/1939, n°1238 nonché dalle vigenti disposizioni in materia;
 - Il Tecnico Comunale, il quale, oltre alle funzioni di vigilanza sulla costruzione o riattamento di monumenti sepolcrali, lapidi e qualsivoglia opera funeraria, è tenuto ad osservare le disposizioni del Titolo X del regolamento di Polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990, n°285;
 - I Vigili Urbani per quanto riguarda la vigilanza sui trasporti funebri, la polizia interna del cimitero, unitamente al personale che presta servizio nello stesso.

Articolo 123

Custode del cimitero.

1. Ad ogni cimitero è addetto un custode seppellitore o altro soggetto incaricato, che è alle dipendenze del Settore Affari Generali per quanto riguarda i servizi cimiteriali e quelli relativi ai funerali.
2. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse all'attività svolta.
3. La Tutela degli operatori cimiteriali da eventuali rischi lavorativi è posta in capo al datore di lavoro e, ai sensi del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008, deve essere garantita attraverso la valutazione del rischio e l'adozione dei mezzi di protezione.

Articolo 124

Obblighi del custode seppellitore o altro impiegato incaricato.

1. Il Custode del cimitero o altro impiegato incaricato è incaricato di assolvere gli specifici compiti previsti dal Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 nonché del presente Regolamento.
2. In particolare, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, esso inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppi esemplari:
 - a. le inumazioni e le tumulazioni che vengono eseguite precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui al citato articolo 8, l'anno il giorno e l'ora della inumazione, il numero arabo porta dal cippo e il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati riposti;
 - c. le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del

- luogo in cui sono state trasportate, se fuori nel cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d. qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri etc.
3. I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.
4. Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine anno, al Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il servizio di custodia.
5. Il custode o altro impiegato incaricato deve altresì:
- aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
 - esercitare durante l'orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
 - impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
 - segnalare all'Ufficio Comunale eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
 - curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero;
 - curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
 - provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi etc;
 - eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme.
6. Inoltre ha l'obbligo di:
- a. ricevere ed accompagnare le salme fino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- b. assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione etc) dando se richiesto, assistenza e prestazione ad autopsie ed imbalsamazioni;
- c. provvedere, nei casi di esumazione ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune, o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita urna, ponendola nella celletta ossario;
- d. consegnare all'Ufficio Comunale gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
7. Dovrà inoltre assolvere a tutti i servizi interno del cimitero e principalmente:
- a. scavo delle fosse per inumazione e per esumazioni;
- b. trasporto delle salme dall'ingresso del cimitero alle fosse o loculi secondo la destinazione prefissata;
- c. deposizione dei feretri nelle rispettive sepolture;
- d. esecuzione delle operazioni di esumazione ed estumulazione sia ordinarie che straordinarie;
- e. apertura e chiusura delle tombe con tumulazione del feretro;
- f. servizio della camera mortuaria e delle autopsie.
8. Nell'assolvimento di queste ultime attribuzioni dovrà attenersi scrupolosamente alle norme del regolamento ed in particolare:
- a. scavare le fosse secondo le misure prescritte, eliminando le pietre, che messe da parte, sono trasportate, nei posti fissati, curare che sul feretro sia posta solo terra;

- b. evitare che nel corso delle operazioni di esumazione e di estumulazione ed in qualsiasi scavo vengano disperse ossa, avanzi di indumenti etc.
- c. colmare le fosse e formare il tumulo di terra a displuvio;
- d. curare la pulizia nell'interno del cimitero e nella loro immediate adiacenze.

Articolo 125

Compiti dell'Ufficio dello Stato Civile.

- 1. L'Ufficio dello Stato Civile cura in particolare:
 - a) Il servizio denunce di morte, e quanto si riferisce a servizio funebri ed alla polizia mortuaria;
 - b) Il rilascio di autorizzazioni e permessi, dietro il pagamento da parte degli utenti delle somme riportate nell'allegato A);
 - c) Il controllo relativo alle imprese di servizi cimiteriali e funebri.

TITOLO XVII

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Articolo 126

Orari di apertura dei cimiteri.

- 1. Si demanda alla Giunta Comunale la definizione degli orari di apertura al pubblico dei Cimiteri Comunali.

Articolo 127

Responsabilità.

- 1. L'amministrazione comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità per atti e fatti accaduti nei cimiteri e commessi da persone estranee ai servizi cimiteriali.

Articolo 128

Atti a disposizioni del pubblico.

- 1. Presso ogni cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque, possa avere interesse, il registro previsto dall'art.52 del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 10.09.1990, N. 285, nonché:
 - a) copia del presente Regolamento;
 - b) copia della planimetria del cimitero in scala 1:500;
 - c) l'elenco delle sepolture private in stato di abbandono per le quali si è iniziata la procedura di decadenza;
 - d) l'elenco dei campi, dei loculi, delle cellette ossario e delle sepolture private in scadenza;
 - e) l'orario di apertura e chiusura del cimitero.

Articolo 129

Facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare epigrafi.

1. La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta con le modalità di cui all'art. 7 del presente Regolamento, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, coniuge, convivente, figli, genitore etc...
2. Ciò vale anche per le modifiche.

Articolo 130

Divieto di ingresso.

1. E' vietato l'ingresso:
 - ai fanciulli minori di anni dieci, se non accompagnati da persone adulte;
 - a chi porta con sé cani od altri animali, anche se tenuti al guinzaglio;
 - alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso e sconveniente, che tengono un comportamento in contrasto con il carattere sacro del cimitero.
 - in condizioni climatiche avverse.
2. Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 131

Prescrizioni particolari.

1. E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.
2. Durante il mese di ottobre potranno concordarsi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavori di restauro alle lapidi
3. Dal 25 ottobre al 4 novembre è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiale per opere o anche solo di lapidi individuali.
4. Si dovrà in tale periodo sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature o ponti, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 132

Riti Religiosi.

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che generale, da parte di tutte le confessioni religiose, purché non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Articolo 133

Norme per i visitatori.

1. Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.
2. E' vietato:
 - a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
 - b) asportare materiale od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone, ricordi, lapidi etc;
 - c) recare qualsiasi danno e sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi etc.;
 - d) gettare fiori appassiti ed altri detriti fuori dagli appositi cesti raccoglitori, accumulare neve sui tumuli;
 - e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
 - f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori ed in specie fare loro offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, carte volantini d'ogni specie;
 - g) fumare, consumare cibi, tenere contegno chiassoso, correre;
 - h) introdurre ceste o involti, salvo contengono oggetti o ricordi autorizzati da collocare sulle tombe.
I custodi agli ingressi, il personale di vigilanza interna devono verificare il contenuto di ceste o involti;
 - i) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la relativa autorizzazione;
 - j) prendere fotografie e copie di opere funerarie senza autorizzazione e se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - k) eseguire lavori sulle tombe di privati, senza autorizzazione e senza preventiva richiesta dei concessionari;
 - l) fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determinerà il posto e l'ora;
 - m) dare mance al personale in servizio;
 - n) assistere alla esumazione o estumulazione di salme non appartenenti alla propria famiglia;
4. I divieti predetti in quanto applicabili, si estendono anche alle zone immediatamente adiacenti ai cimiteri.

Articolo 134

Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, coprifosse, croci, monumenti, ricordi, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere ed alla durata della sepoltura.
2. Ogni epigrafe deve contenere le sole generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto delle lapidi e delle opere.
 - a. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse le citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri.
 - b. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

- c. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette ossario è indicato il sole cognome, nome, la data di nascita e di morte.
- d. Per le donne coniugate si devono, anche per ragioni di identificazione, indicare i due cognomi.

Articolo 135

Contravvenzioni

1. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento al personale addetto ai cimiteri sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato e a tal fine presta il prescritto giuramento.
2. Nei casi di violazione alle norme di cui al Titolo XVI (Polizia interna dei cimiteri) il predetto personale e gli agenti Municipali possono, oltre alla contravvenzione, allontanare i responsabili.

Articolo 136

Accertamento delle contravvenzioni.

1. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25,00 a 500,00 euro, di cui all'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla polizia municipale ed a qualsiasi altra autorità competente accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. L'organo competente ad irrorare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Articolo 137

Concessioni perpetue.

1. Nelle sepolture di famiglia per le quali esista concessione perpetua, stipulata prima dell'entrata in vigore della presente regolamento, le salme possono essere estumulate e successivamente di potrà disporre del loculo per la tumulazione della salma di altro avente diritto, quando sia decorso il tempo sufficiente alla mineralizzazione.
2. La perpetuità si intende riferita alla integrale conservazione della salma e dei resti nella tomba; il loculo invece può eccezionalmente mutare nella stessa tomba per nuove opere o per diversa sistemazione della tomba stessa. Le concessioni perpetue sono nulle di diritto dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 (precedente regolamento nazionale di polizia mortuaria).
3. Per il resto valgono, in quanto applicabili, le norme del presente Regolamento.

TITOLO XVIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 138

Tutela dei dati personali.

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Articolo 139

Regolamento speciale di polizia mortuaria.

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del "Regolamento di Polizia Mortuaria" approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, Legge 30.03.2001 n. 130, L.R. n. 20 del 31/10/2007 e del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni.

Articolo 140

Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore subito dopo l'approvazione e le pubblicazioni prescritte dalla Legge e l'acquisizione da parte del Comune del parere favorevole dell'Azienda Regionale Locale TO3, e abroga ogni disposizione contraria o comunque con esso incompatibile.

**DIRITTI CIMITERIALI DA PORRE A CARICO DEGLI UTENTI PER
L'EFFETTUAZIONE DEI RELATIVI SERVIZI.**

<u>SERVIZIO</u>	<u>DIRITTO</u>	
	Resid.	Non Resid.
1) Inumazione	€. 170,00	€. 200,00
2) Esumazione ordinaria senza smantellamento della tomba e sgombero dei materiali da parte del Comune	€. 130,00	
3) Esumazione ordinaria con smantellamento della Tomba e sgombero dei materiali da parte del Comune	€. 200,00	
4) Esumazione straordinaria	€. 200,00	
5) Tumulazione salme: <ul style="list-style-type: none">• in loculo	€. 150,00	€. 200,00
<ul style="list-style-type: none">• in sepolture private senza fornitura di materiale e prestazione d'opera da parte del Comune	€. 120,00	€. 180,00
6) Tumulazione resti o ceneri: <ul style="list-style-type: none">• in celletta o loculo	€. 120,00	€. 180,00
<ul style="list-style-type: none">• in sepolture private senza fornitura di materiale e prestazione d'opera da parte del Comune	€. 100,00	€. 120,00
7) Estumulazione ordinaria: <ul style="list-style-type: none">• da loculo	€. 100,00	
<ul style="list-style-type: none">• da celletta	€. 80,00	
8) Estumulazione straordinaria: <ul style="list-style-type: none">• da loculo	€. 110,00	
<ul style="list-style-type: none">• da celletta	€. 80,00	
<ul style="list-style-type: none">• da sepoltura privata senza fornitura di materiale e prestazioni d'opera da parte del Comune	€. 80,00	
9) Posa targa defunto cremato	€. 15,00	
10) Autorizzazione per dispersione ceneri nel territorio comunale o in area privata	€. 80,00	€. 150,00
11) Autorizzazione per dispersione ceneri nel Roseto	€. 120,00	€. 180,00
12) Autorizzazione per tenuta ceneri c/o abitazione	€. 50,00	

La Giunta comunale è incaricata di provvedere all'aggiornamento dei succitati diritti